

## Giurisprudenza

# Quando la sentenza rimane “lettera morta”

5 Giugno 2006

La notifica del provvedimento effettuata a mezzo posta non fa decorrere il termine breve

**Thumbnail** Image not found or type unknown Non può essere dichiarato inammissibile per tardività, rispetto al “termine breve”, l’appello dell’ufficio nell’ipotesi in cui la controparte abbia effettuato la notifica della sentenza della Ctp personalmente.

Tale importante principio è stato statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4940 dell’8 marzo 2006.

In particolare, l’iter logico giuridico adottato da tale pronuncia si è così sviluppato:

- la Ctr ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dallo stesso ministero, sul rilievo che l’impugnazione risultava proposta tardivamente rispetto al “termine breve”
- il ricorso ripropone alla Corte la questione della corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 38 Dlgs 546/1992, della cui violazione e non corretta applicazione si duole la parte ricorrente
- la Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui *“in tema di contenzioso tributario, l’art. 38, comma secondo, del D.lg. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza del rinvio agli artt. 137 C.P.C. e seguenti, legittima la notificazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie a mezzo del servizio postale per il tramite dell’Ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 149 C.P.C. stesso, norma compresa nel medesimo titolo, capo e sezione della disposizione espressamente richiamata, mentre, non ripetendo, in ordine alle modalità di notificazione delle sentenze, l’integrale formulazione dell’art. 16 del D.lg. n. 546 del 1992 — il quale consente, in via generale, anche le notifiche a mezzo posta —, esclude, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione stabilito dal successivo art. 51 D.lg. n. 546*

*del 1992, l'idoneità della notificazione eseguita direttamente dalla parte a mezzo del servizio postale" (Cassazione, sentenza n. 7306/2005, sentenza n. 18149/2004, sentenza n. 2711/2001)*

- nella specie, la notifica della sentenza di primo grado effettuata a mezzo posta direttamente dalla parte non era idonea a far decorrere del termine di impugnazione di cui all'articolo 326 del codice di procedura civile; l'appello risulta, pertanto, proposto tempestivamente entro il "termine lungo" di cui all'articolo 327 c.p.c.

In definitiva, per il giudice di legittimità, l'articolo 38, comma secondo, del Dlgs 546/1992, non ripetendo, in ordine alle modalità di notificazione delle sentenze delle commissioni tributarie, l'integrale formulazione di cui all'articolo 16 - il quale consente, in via generale, anche le notifiche a mezzo posta - legittima soltanto la notificazione della sentenza secondo il dettato di cui ai richiamati articoli 137 e seguenti c.p.c., con la conseguenza che la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, stabilito dall'articolo 51 del citato decreto legislativo.

## **Riflessioni**

Il termine breve per l'impugnazione decorre per effetto non già della comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della segreteria della commissione, bensì soltanto della notificazione della sentenza eseguita a richiesta di parte; in difetto di detta notificazione, trova, quindi, applicazione il termine annuale di decadenza dall'impugnazione, di cui all'articolo 327 c.p.c., richiamato dall'articolo 38, comma terzo, Dlgs 546/1992 (Cassazione, sentenza n. 4333 del 26 marzo 2002).

Ai fini della decorrenza del termine breve, è necessaria la notificazione della sentenza a istanza di parte e, cioè, della parte personalmente o del procuratore in giudizio, eseguita dall'ufficiale giudiziario, ex articolo 137, comma primo, c.p.c. (Cassazione, sentenza n. 6166 del 2/05/2001).

In un solo eccezionale caso (vd. Angelo Buscema, "**La notificazione di atti effettuata dall'avvocato. Ultimi orientamenti**", in FISCOoggi del 3 novembre 2004), la notificazione della sentenza può essere eseguita da organo diverso dall'ufficiale giudiziario: è il caso disciplinato dalla legge n. 53/1994, che consente all'avvocato, munito di procura *ad litem* (oltreché in presenza di altre specifiche condizioni, quali la previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, la previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto, l'istituzione e impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla

legge n. 890/1982.

L'articolo 1 della legge n. 53 del 1994 consente (ove non disposto diversamente dall'autorità giudiziaria) all'avvocato - munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del c.p.c. e di apposita autorizzazione del consiglio dell'ordine competente - la notificazione di atti a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge n. 890 del 1982.

Il tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla suddetta legge (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria (fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per cassazione, Cassazione, sezione I, sentenza n. 1938 del 19/02/2000).

All'infuori di tale eccezionale ipotesi, vale la regola generale; perciò, è inesistente la notificazione della sentenza della commissione tributaria eseguita personalmente dal difensore (dottore commercialista), peraltro abilitato alla difesa tecnica davanti al giudice tributario (Cassazione, sentenza n. 6166 del 2/5/2001).

Si rammenta che, secondo la sentenza n. 2181 del 3/2/2005 della Corte di cassazione, sezione V, in tema di notificazione delle sentenze delle commissioni tributarie, l'omessa indicazione, nella relata di notifica, della persona a istanza della quale ne è stata effettuata la consegna all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi irrilevante ai fini della validità della notificazione (e quindi della decorrenza del termine di impugnazione), posto che, dovendo le due parti del processo - contribuente e ufficio tributario - e i loro eventuali difensori essere indicati, *ex lege*, nella sentenza da notificare, l'iniziativa del procedimento di notificazione non può che imputarsi, quale che sia la formula sintetica utilizzata dall'ufficiale giudiziario, all'altra parte rispetto al soggetto destinatario dell'atto (a meno che le parti processuali siano più di due, ovvero dalla relazione di notificazione risulti espressamente, come "istante", soggetto diverso da quelli indicati nell'intestazione della sentenza).

di

